



Fascicolo URAC 4573/2022

Oggetto

Richiesta di parere del Commissario liquidatore dell'Unione di comuni OMISSIS circa gli obblighi di pubblicazione inerenti la figura del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013. Rif. Prot. ANAC 0077516 del 29/09/2022. Fascicolo URAC 4573/2022. **Riscontro.**

Con la nota in oggetto è stato chiesto un parere all'Autorità su tre quesiti inerenti l'interpretazione dell'art. 14 " *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*", comma 1, lettera d) d.lgs. 33/2013 con riferimento al Commissario liquidatore nominato per la liquidazione dell'OMISSIS.

Nello specifico, con il primo quesito è stato chiesto se nella nozione di enti di diritto privato di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 14 si ricomprenda ogni società di cui al titolo V libro V del codice civile.

Con il secondo e il terzo quesito è stato chiesto rispettivamente quali siano i dati da pubblicare relativamente alle cariche previste nella citata lettera d), oltre al compenso da questi percepito, e se le cariche da indicare ai sensi della citata lettera siano esclusivamente quelle ricoperte al momento dell'assunzione dell'incarico professionale di liquidatore o anche quelle precedentemente svolte e cessate o pure quelle successivamente assunte.

Il Consiglio dell'Autorità ha esaminato le questioni poste nell'adunanza del 30 novembre 2022 esprimendo le seguenti considerazioni.

Al fine di rispondere ai quesiti posti, si è ritenuto necessario svolgere preliminarmente un approfondimento sulla figura del Commissario liquidatore esaminandone poteri e attività per valutarne la riconducibilità ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di un ente.

All'esito di tale approfondimento è emerso che il Commissario liquidatore, come confermato dalla giurisprudenza in materia di società (cfr. Trib. Milano 26.5.2011; cfr. Cass. 1.6.2017 n. 13867), riveste ed esercita tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'ente disciolto.

I compiti da questi svolti – quali "chiusura dei conti", "ripianamento dei debiti" e ulteriori adempimenti amministrativi/contabili come la predisposizione del bilancio per la gestione finanziaria delle spese ed entrate per la fase di liquidazione – sono infatti da intendersi circoscritti nel tempo ma sempre e comunque strettamente funzionali alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente disciolto.

Ciò posto, è stato quindi ritenuto che, in questi termini, le funzioni *latu sensu* gestorie da questo svolte consentano di ricondurre il commissario liquidatore ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di un ente pubblico di cui all'art. 14, co. 1-bis e di conseguenza che anche a questo titolare di incarico si applichi la disciplina dell'art. 14.

Dall'altra parte, tale considerazione è in linea con quanto già indicato da ANAC nella determina 241 al § 2.2.2 *Casi particolari* con riferimento a " *Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati*", cui si rinvia, e nella FAQ Trasparenza 8.2.16 in cui è stato precisato che nel caso di liquidazione di enti pubblici, i soggetti incaricati della liquidazione, qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, salvo i casi di gratuità degli incarichi.

Una valutazione a parte ha riguardato l'impossibilità di far valere per il caso in esame la previsione del comma 1-bis dell'art. 14 che esclude la pubblicazione dei dati dell'art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo ove si tratti di incarichi svolti a titolo gratuito. Ciò in quanto da

una verifica della sezione AT di uno dei OMISSIS, è emerso che l'incarico di Commissario liquidatore è a tutti gli effetti un incarico retribuito.

Ciò rappresentato dal punto di vista generale, sono stati poi esaminati nel dettaglio i quesiti posti.

Rispetto al primo interrogativo, si è osservato che l'art. 14, co. 1, lett. d) fa riferimento a "*enti di diritto privato*", indipendentemente dal *nomen iuris* e che la lett d) della disposizione in esame non specifica di quali "*enti di diritto privato*" si tratti.

Invero, anche in altre norme del d.lgs. 33/2013 ci si riferisce in senso generale a "*enti di diritto privato*" (cfr. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 che richiama enti di diritto privato comunque denominati e art. 15 co. 1 lett. c), purché in possesso di determinati requisiti).

Da una lettura sistematica della norma si evince che la *ratio* è quella di far emergere eventuali conflitti di interessi che potrebbero condizionare lo svolgimento imparziale delle attività assegnate. Tali considerazioni consentono di poter concludere che "*negli enti di diritto privato*" di cui alla lett. d) dell'art. 14 vi siano ricomprese anche le tipologie di società richiamate all'art. 2249 c.c. (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni).

Con riferimento, invece, al secondo quesito, considerato che sul punto l'Autorità non si è espressa nelle proprie determinazioni pregresse, si ritiene che contenuti minimi ai fini della trasparenza degli incarichi di cui all'art. 14, co. 1, lett. d) siano i seguenti dati e informazioni ricavabili dall'atto di nomina/conferimento dell'incarico: a) oggetto; b) durata e c) compenso.

Resta fermo che le amministrazioni possono pubblicare informazioni aggiuntive come "*dati ulteriori*" ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013.

Quanto infine al terzo ed ultimo quesito, circa la richiesta di chiarire se le cariche da indicare - sempre in base alla lett. d) del comma 1 dell'art. 14 - siano esclusivamente quelle ricoperte al momento dell'assunzione dell'incarico professionale di liquidatore o anche quelle precedentemente svolte e cessate oppure quelle successivamente assunte, l'Autorità ha già chiarito nel § 5 della delibera n. 241/2017 sopra citata che si tratta di quelle ricoperte al momento dell'assunzione dell'incarico.

Tenuto tuttavia conto che, come chiarito nella delibera 1134/2017, § 3.1.5. "*Casi specifici - Società in liquidazione*", la fase di liquidazione di un ente, con tutte le implicazioni anche in termini di gestione di risorse pubbliche, potrebbe durare per un lungo periodo, resta fermo che durante l'intera durata del processo liquidatorio (ovvero fino alla completa estinzione dell'ente), il soggetto obbligato sia tenuto a comunicare dati aggiornati ai fini della pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente